

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37484-i-giusti-motivi-di-compensazione-delle-spesi-di-lite-secondo-una-recentissima-sentenza-della-suprema-corte>

Autore: Izzo Alessandro

**I giusti motivi di compensazione delle spese di lite
secondo una recentissima sentenza della Suprema Corte.**

I giusti motivi di compensazione delle spese di lite secondo una recentissima sentenza della Suprema Corte.

Segnalo, per l'eventuale pubblicazione, la sentenza n. 20094 resa dalla Suprema Corte il 7.10.2015.

L'arresto è intervenuto nel contesto di un procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo condotto ai sensi del previgente art. 548 c.p.c.. L'introduzione del giudizio si era resa necessaria in quanto il terzo pignorato, agente generale di una primaria compagnia di assicurazioni, aveva disertato l'udienza fissata per gli adempimenti di cui all'art. 547 c.p.c. .

Quegli aveva tenuto lo stesso contegno omissivo nel successivo giudizio di cognizione, rimanendo contumace al pari del debitore.

I motivi di doglianza scrutinati dal Giudice di legittimità su istanza del creditore, hanno riguardato unicamente la decisione di compensazione delle spese, adottata benchè le controparti fossero risultate totalmente soccombenti.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso rilevando che il provvedimento impugnato riposava su di una motivazione ampiamente sufficiente nonché conforme ai canoni di logicità e coerenza.

La deroga al principio della soccombenza era stata infatti ben argomentata dal giudice dell'appello sulla base della scarsa rilevanza del credito fatto valere in giudizio e sul rilievo che l'inerzia del terzo aveva agevolato l'onere probatorio del precedente.

Il giudice di legittimità ha, inoltre, qualificato come priva di consistenza la prospettata violazione dell'art. 24 cost., assumendo la mancanza di fondamento normativo della doglianza per cui, compensate le spese di

lite, non vi sarebbe stata copertura nemmeno dei costi necessari per la realizzazione del diritto violato.

L'interesse verso la statuizione segnalata può ricondursi alla radicale deviazione che essa compie rispetto all'orientamento consolidato con gli arresti del 26.09.2007, n. 20017; 10.06.2011, n. 12893; 12.12.2011, n. 26580; 15.05.2012, n.7623; 24.04.2013 n. 10026 e 30.07.2008, n. 20598, quest'ultimo reso a Sezioni Unite.

In particolare viene ribaltato l'iter argomentativo rinvenibile in Cass. 12.12.2011, n. 26580, precedente questo intervenuto in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui si discute.

La Suprema Corte in quella occasione aveva ritenuto che quanto più modesto fosse il credito azionato in giudizio, tanto più ampia doveva essere la motivazione del provvedimento di compensazione, non valendo a tal fine la contumacia dei convenuti perché in caso contrario si sarebbe finito per scoraggiare in via generale la difesa giudiziale del diritto.

Lungo la stessa linea di ragionamento, la Suprema Corte con la sentenza n. 7623/12 aveva censurato la decisione del giudice di merito che, ancora con riferimento ad un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, aveva positivamente valutato la contumacia dei convenuti ai fini della compensazione delle spese.

Ciò, riferendo testualmente: *“D'altra parte, neanche la contumacia dei convenuti, peraltro facente seguito alla loro mancata collaborazione nella fase svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione, evidenzia effettivamente una circostanza che ragionevolmente possa rappresentare, in una fattispecie del genere, un elemento rilevante a favore di un esonero della parte dalle spese giudiziali alle quali il suo comportamento, complessivamente considerato, ha esposto la controparte”*.

Resta da valutare se la pronuncia in commento rimarrà isolata o costituirà il punto di partenza per il superamento del favor verso la tutela del diritto di azione sinora coltivato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ove si verificasse una tale ultima evenienza, si renderebbe impellente stabilire, a beneficio di tutti gli operatori giuridici, l'esatto contenuto del parametro nel quale ricondurre il giudizio sulla consistenza del credito, attualmente legato ad un criterio, quello della "irrisorietà" assolutamente relativo e pertanto rimesso alla sensibilità dell'interprete.

Mette conto evidenziare che nel caso esaminato dalla sentenza in commento il credito azionato corrispondeva ad euro 445,89 al netto delle spese del precetto e di esecuzione.

Nocera Inferiore 21.10.2015

Alessandro Izzo

Modesta entità del credito fatto valere. Giusto motivo di compensazione. Sussiste.

Accertamento dell'obbligo del terzo non comparso a rendere la dichiarazione di quantità. Contumacia nel relativo giudizio. Comportamento processuale valutabile positivamente ai fini della compensazione delle spese. Sussiste.

Quanto al contegno del terzo, la cui mancata collaborazione era invocata dal ricorrente come unica causa del necessitato contenzioso, la Corte ha interpretato tale contegno come collaborativo, implicitamente ricavando detto giudizio dall'omissione di opposizione.

- La pronunzia deriva dal non sporadico insegnamento
- Al contempo pare slegarsi dal percorso di valorizzazione della buona fede e solidarietà sociale con , consentendo che una parte, non frapponendosi espressamente alla pretesa azionata, possa omettere quei comportamenti previsti dall'ordinamento per accellerarne il soddisfacimento. Né quanto precede pare possa giustificare con la qualità delle parti

Sezione 'allegata sentenza ordinanza del Tribunale di Salerno emessa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. . Il provvedimento è stato reso nel corso di un giudizio proposto nei confronti di alcune Amministrazioni dello Stato e di un Ente comunale. Gli istanti risultano essere congiunti di una vittima degli eventi franosi avvenuti nel 1998 nel territorio del Comune di Sarno, a seguito dei quali persero la vita 137 persone.

All'esito del giudizio penale instaurato per tali fatti, i convenuti erano stati condannati, in solido con l'imputato, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede.

Di particolare interesse appare la ritenuta ritualità dell'istanza nei processi con pluralità di parti, anche quando una di queste sia rimasta contumace.

Ed invero, l'effetto del carattere neutro della contumacia, idoneo ad escludere il requisito della mancata contestazione previsto dall'art. 186 bis c.p.c., non si estende alle altre parti costituite nei cui confronti, ricorrendo i presupposti, il provvedimento risulta pienamente ammissibile.

La propagazione delle difese svolte dai convenuti all'intero procedimento è prevista solo quando il litisconsorzio è necessario stante l'esigenza di un accertamento omogeneo nei confronti di tutte le parti.

Per converso, una tale esigenza non sussiste in caso di litisconsorzio facoltativo, qual è quello che si instaura tra i debitori della medesima prestazione convenuti nello stesso giudizio.

E' ampiamente previsto in tal caso che sulla medesima questione intervengano diverse pronunce in diversi processi ed anche in seno allo stesso processo (Cass. civ. n. 7800/2010).

D'altra parte, se si argomentasse *a contrario* si finirebbe per aggravare la posizione del creditore - al punto di aumentare la complessità dell'accertamento della sua pretesa in misura proporzionale al numero dei coobbligati - con conseguente violazione del principio di solidarietà previsto, invece, a sua maggior tutela.

Va aggiunto che l'ordinanza in commento recepisce l'unico precedente noto in giurisprudenza, reso dal Tribunale Taranto (in Foro It., 1995, 1 2342).

Alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da morte è poi accordata valenza normativa con conseguente inderogabilità dei minimi, salvo che sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare la disapplicazione.

Sul punto il provvedimento si uniforma al recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano vale quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno alla persona ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. civ. n. 4447/2014).

Fiducioso che la segnalazione incontri il Vs interesse, porgo cordiali saluti.

Nocera Inferiore 29.09.2015

Alessandro Izzo